



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA
E DI COORDINAMENTO
ATTUATIVE
DEL REGOLAMENTO
PER L'AGGIORNAMENTO
E SVILUPPO
PROFESSIONALE
CONTINUO

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 26 novembre 2014

PREMESSE

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

- a) la partecipazione ai corsi di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite formazione a distanza on-line in forma sincrona o asincrona;
- b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP, insegnamento per discipline affini all'architettura);
- c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.

L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è promossa in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini Territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro e il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:

- a) attività formative;
- b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;
- c) corsi abilitanti;
- d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
- e) credito formativo;
- f) curriculum individuale della formazione;
- g) discipline ordinistiche;
- h) dottorato di ricerca;
- i) evento formativo;
- l) evento formativo autorizzato;
- m) formazione a distanza;

- n) master universitario di I e II livello;
- o) percorso formativo convenzionato;
- p) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
- q) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;
- r) soggetto proponente;
- s) soggetto/ente terzo.

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
2. gestione della professione;
3. norme professionali e deontologiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (cfp), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

L'iscritto ha l'obbligo di acquisire:

- a) nel triennio sperimentale 2014-2016: 60 cfp con un minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche;
- b) nei trienni ordinari successivi: 90 cfp con un minimo di 20 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.

È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 10 cfp.

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine Territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, o).

Per tutti i corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo



nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014/ 2016), di n° 20 cfp (n° 15 crediti nel triennio 2014/2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei cfp corrispondenti è necessario che:

- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;
- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.

Per i soli corsi di 40 ore di cui all'allegato XIV del D.Lvo 81/2008 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno", sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo da 4 ore.

5.1.1 - Formazione a distanza

Soltanto per i corsi di formazione a distanza sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, realizzati dallo stesso o da questi patrocinati, potranno essere attribuiti un numero di cfp superiore, fino ad un massimo di 2 cfp per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 cfp (15 cfp nel triennio 2014/2016). Si rimanda per le specifiche alla NOTA TECNICA.

5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera q) sia in frontale che in differita.

Per il riconoscimento dei cfp devono essere indicati i seguenti profili di cui si rimanda comunque alla procedura della piattaforma telematica:

- a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);
- b) la durata dell'evento;
- c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;
- d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;
- e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;
- f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 6 cfp, se siano garantite almeno due delle condizioni sottoindicate:

- 1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;
- 2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
- 3) sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.

I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza asincrone presso una Sede fisica a cura di Ordini Territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.

Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potrà essere richiesta l'attribuzione di crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.

5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1



anno), dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea purchè in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3: 15 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine Territoriale.

5.4 - Altre attività

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cfp stabiliti dagli art. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 24 cfp (15 cfp nel triennio 2014-2016) derivanti dalla somma dei cfp conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), quindi di regola 8 cfp (5 cfp nel triennio 2014-2016) all'anno:

a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC: 1 cfp per ogni singola seduta, effettiva e documentata, con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di cfp;

b) partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp, inoltre il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento;

c) attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali;

d) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali;

e) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali;

f) viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali;

g) attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali.

5.5 - Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp.

6 PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

6.1 - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:

1. Il CNAPPC
2. Gli Ordini Territoriali
3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1

La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale



predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.

Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:

1. Attività formative di tipo frontale;
2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono;
3. Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti solo tramite la piattaforma telematica del CNAPPC;
4. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione del cfp assegnati;
5. Trascorsi 30 giorni dall'inserimento i cfp si intendono attribuiti, rimanendo l'obbligo di acquisire anche a posteriori il numero del codice identificativo dell'evento.

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso e il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.

Gli Ordini Territoriali e i soggetti terzi conserveranno l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni.

I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.

In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente dai discenti attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.

Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali e/o Enti ed Istituzioni pubbliche, purchè rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il riconoscimento dei relativi cfp. A tale fine gli Ordini Territoriali devono provvedere all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica.

6.2 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e dei compensi professionali, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:

- la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale;
- di preferenza: temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza e alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.

6.2.1 - Gli Ordini Territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini Territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.

6.2.2 - Gli Ordini Territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.

6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa degli Ordini Territoriali e dei soggetti terzi attraverso l'apposita Commissione prevista dal Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In caso di mancanza



dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione con l'Ordine provinciale per adeguare consensualmente il contenuto.

6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini Territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.

6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti.

6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3.

6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini Territoriali.

6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini Territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, propri diritti di segreteria per la parte di competenze a loro carico.

6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già confermate dal CNAPPC non devono essere reinseriti nella piattaforma telematica da parte degli Ordini Territoriali.

6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.

6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.

6.4 - Norme comuni

6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali.

Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.

6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini Territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.

6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali devono essere aperti



come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo solo quanto diversamente previsto da specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici.

6.4.4 - Gli Ordini Territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e co-promozione con altri Ordini Territoriali.

6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.

6.5.1 - È competenza del CNAPPC validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC tramite la piattaforma telematica, previa verifica da parte dell'Ordine Territoriale, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.

Il CNAPPC a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all'iscritto e al proprio Ordine Territoriale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il numero dei crediti formativi professionali attribuiti e provvederà al caricamento degli stessi sulla piattaforma.

6.6 - A partire dal 01.01.2015 non sarà più possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/ eventi non accreditati, fatto salvo per gli eventi di cui al punto 5.4.

6.7 - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica;
- le attività di cui al punto 5.3;
- le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f).

L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità.

7 ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori;
- b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

8 PREMIALITÀ E SANZIONI

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.

L'Ordine Territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio



formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.

9. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.

La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini Territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini Territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.

La nomina della Commissione ha durata semestrale.

Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola.

L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine Territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

ALLEGATO 1. Definizioni

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI (p.to 2 delle Linee Guida)

A) CORSO DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;

B) FORMAZIONE A DISTANZA

il complesso di attività formative fruibili attraverso la connessione alla rete Internet e l'uso della tecnologia informatica con l'utilizzo di vari terminali quali personal computer, tablet e smartfone o l'impiego di strumenti audiovisivi. Tale nuova metodologia di apprendimento ed aggiornamento costituisce un valido supporto per ridurre i tempi e i costi di postamento ed ottimizzare gli investimenti degli Ordini in quanto l'evento è replicabile attraverso la piattaforma almeno fino a che la normativa sopravvenuta non lo renda infruibile e condivisibile con tutti gli Ordini.

C) EVENTO FORMATIVO

momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;

D) PERCORSO FORMATIVO CONVENZIONATO

attività formativa convenzionata tra Ordini territoriali e pubbliche istituzioni

E) MASTER UNIVERSITARIO DI I E II LIVELLO E CORSI CONVENZIONATI CON ISTITUTI UNIVERSITARI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO

corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello;

F) DOTTORATO DI RICERCA

percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione;

G) SEMINARIO, CONVEGNO, CONFERENZA, WORKSHOP, TAVOLA ROTONDA E SIMILI

incontri di studio, di approfondimento e di dibattito anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;

H) AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI ORDINI TERRITORIALI



l'atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012;

I) EVENTO FORMATIVO AUTORIZZATO

qualsiasi tipo di evento riconosciuto per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

L) CREDITO FORMATIVO

unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

M) SOGGETTO PROPONENTE

soggetto che propone l'evento formativo;

N) ALTRE ATTIVITÀ

attività ed eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti, quali, a titolo esemplificativo, relazioni e/o docenze in convegni, seminari, validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida.

O) REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO (DPR 137/2012 ART.7 C.3B)

requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (di cui al punto 6.1).

P) CURRICULUM INDIVIDUALE DELLA FORMAZIONE

documento ad evidenza pubblica riportante l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale di ogni singolo iscritto, suddiviso tra le aree tematiche di cui al p.to 3.

Q) ENTE TERZO

soggetto diverso dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni e Consulte e dal CNAPPC, rappresentato da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti

R) CORSI ABILITANTI

corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, acustica, mediazione.

S) DISCIPLINE ORDINISTICHE

tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti le norme deontologiche, quelle inerenti l'esercizio della professione, gli obblighi ad esso sottesi, gli aspetti previdenziali e quelli attinenti i compensi professionali.





**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

**ALLEGATO 2. TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI
FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) ATTRIBUIBILI
A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ**

ALLEGATO 2

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO

26 novembre 2014

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) ATTRIBUIBILI A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

TIPO DI ATTIVITÀ		CFP ATTRIBUITI	CFP MASSIMI attribuibili per singola attività nel triennio 2014-2016	CFP MASSIMI attribuibili per singola attività nei trienni successivi
5.1	Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati	1 CFP/ora con partecipazione ad almeno l'80% della durata	15 CFP per i corsi \geq 15 ore	20 CFP per i corsi \geq 20 ore
5.1.1	Corsi di formazione a distanza sviluppati con innovative tecniche di comunicazione	2 CFP/ora su proposta della Commissione e a discrezione del CNAPPC	15 CFP per i corsi \geq 15 ore	20 CFP per i corsi \geq 20 ore
	Corsi di aggiornamento di 40 ore di cui al D.Lvo 81/2008 e al D.M. 05.08.2011	10 CFP 1 CFP/4 ore	10 CFP	10 CFP
5.2	Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili	1 CFP/ora Da 2 a 6 CFP	6 CFP/evento	6 CFP/evento
5.3	Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (se di 1 anno), dottorato di ricerca e scuole speciali		15 CFP/anno di corso	15 CFP/anno di corso

TIPO DI ATTIVITÀ		CFP ATTRIBUITI	CFP MASSIMI attribuibili per singola attività nel triennio 2014- 2016	CFP MASSIMI attribuibili per singola attività nei trienni successivi
5.4	Altre attività:			
	a) Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC	1 CFP/seduta	5 CFP/anno	8 CFP/anno
	b) partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine	1 CFP/docenza	5 CFP/anno	8 CFP/anno
	c) attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi	1 CFP/evento	5 CFP/anno	8 CFP/anno
	d) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3)	1 CFP/giorno	5 CFP/anno	8 CFP/anno
	e) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale o internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali	1 CFP/mostra/fiera	5 CFP/anno	8 CFP/anno
	f) viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali	1 CFP/monografia/ articolo/ saggio/ pubblicazione	5 CFP/anno	8 CFP/anno
	g) attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità	2 CFP/giorno	10 CFP/anno	10 CFP/anno
	Per le attività di cui al p.to 5.4 lettere a,b,c,d,e,f		15 CFP/triennio (5 cfp/anno)	24 CFP/triennio (8 cfp/anno)



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

**ALLEGATO 3. ELENCO REQUISITI PER LA PROCEDURA
DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO
DA PARTE DI ENTI TERZI**

ALLEGATO 3

ELENCO REQUISITI PER LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DI ENTI TERZI

Per la richiesta di accreditamento ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012, è necessario che la domanda di autorizzazione contenga i seguenti elementi:

A) progetto formativo con indicazione di:

- Titolo ;
- Soggetto proponente;
- Referente/Tutor/Direttore Scientifico;
- Programma ;
- Obiettivi formativi;
- Materiale didattico;
- Numero di ore e Articolazione temporale;
- Periodo indicativo di svolgimento del corso/ periodicità;
- N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima;
- Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti;
- Sede di svolgimento;
- Prova finale di verifica (se prevista);
- Attestazione di partecipazione;
- Giudizio per docente;
- Giudizio per il corso;
- Eventuale costo di partecipazione;
- Supporto informatico

B) Individuazione di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- architettura, paesaggio, design, tecnologia, energia, impianti;
- gestione della professione;
- norme professionali e deontologiche;
- sostenibilità;
- storia, restauro e conservazione;
- strumenti, conoscenza e comunicazione;
- urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

C) individuazione di strutture, aule ed attrezzature idonee, con indicazione del numero di posti disponibili;

D) modalità di rilascio di attestati di frequenza, con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato;

E) realizzazione di un registro/elenco con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato;

F) modalità di comunicazione all'Ordine territoriale delle presenze rilevate al corso, mediante copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti frequentanti;

G) modalità di conservazione di copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante, e di copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso, con comunicazione all'ordine Territoriale;

H) modalità di elaborazione e conservazione dei risultati della valutazione finale (se prevista), con comunicazione all'ordine Territoriale;

I) indicazione dei Vostri dati anagrafici/denominazione sociale assieme a:

- atto costitutivo e statuto;
- relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie sopra individuate.
- possibilità di collegamento con altri supporti informatici.
- si richiede inoltre di sapere la tipologia di erogazione della formazione ed in particolare:
 1. se sia un corso erogato frontalmente in aula;
 2. se sia erogato attraverso uno streaming (ovvero trasmissione in diretta);
 3. se sia erogato attraverso la modalità F.A.D. (formazione a distanza) in maniera asincrona o sincrona (ovvero un corso multimediale " Depositato" sulla Piattaforma ed erogato con modi e tempi da stabilire) e realizzato con lo standard Moodle compatibile.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

nota tecnica

ACCREDITAMENTO DELLE INIZIATIVE
DI FORMAZIONE A DISTANZA

Sommario

1. Iniziative di formazione a distanza (F.A.D.)	1
1.1. Premessa:	1
1.2. Formazione di Gruppo	2
1.3. Autoformazione.....	2
2. Sistemi di controllo della partecipazione	2
3. Iter di valutazione delle istanze	3
4. Durata ed efficacia dell'accREDITamento.	4
5. Misura del credito formativo	4



ACCREDITAMENTO INIZIATIVE FORMATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA - F.A.D.

1. INIZIATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.)

1.1. Premessa

Per Formazione a Distanza si intende il complesso di attività formative fruibili attraverso la connessione alla rete Internet e l'uso della tecnologia informatica con l'utilizzo di vari terminali quali personal computer, tablet e smartphone o l'impiego di strumenti audiovisivi.

La Formazione a Distanza (abbreviata in FAD) è caratterizzata da:

- **l'interattività**, vale a dire la necessità di coinvolgere il discente, generalmente
- avvalendosi del *learning by doing* (imparare attraverso il fare);
- **la dinamicità**, ovvero il bisogno da parte del discente di acquisire nuove competenze mirate *just in time*;
- **la modularità**, ossia la possibilità di organizzare i contenuti di un corso secondo gli obiettivi formativi e le necessità dell'utenza.

Tale nuova metodologia di apprendimento ed aggiornamento costituisce un valido supporto per ridurre i tempi e i costi di spostamento ed ottimizzare gli investimenti degli Ordini in quanto l'evento è replicabile attraverso la piattaforma almeno fino a che la normativa sopravvenuta non lo renda infruibile e condivisibile con tutti gli Ordini.

L'ampia categoria della Formazione a Distanza può essere suddivisa in due macroaree a seconda della contemporaneità o meno tra docente e discente in :

1. **FAD Sincrona,**
2. **FAD Asincrona.**

FAD Sincrona : riguarda tutti quegli eventi formativi (corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, tavole rotonde et similia) che, anche se seguiti attraverso la rete in luogo diverso da quello in cui si svolge l'avvenimento avviene in contemporanea con l'evento frontale in aula, e può essere prevista, o meno, l'interazione dei discenti con i docenti e/o i relatori.

- In questa sezione sono compresi i seminari on line o **webinar** (neologismo dato dalla fusione dei termini web e seminar) coniato per identificare sessioni educative o informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una connessione informatica nei quali, i partecipanti collegati con il proprio terminale tramite Internet, possono interagire tra loro e con il coordinatore del seminario tramite gli strumenti disponibili dal sistema di web conference.

FAD Asincrona : riguarda tutti quegli eventi formativi, trasmessi o scaricati (podcast) attraverso la rete, in momenti diversi da quelli in cui effettivamente si svolgono. Possono essere mono o pluri piattaforma, ovvero fruibili sia attraverso l'uso del pc collegato alla rete, sia attraverso portatili, Tablet e Smartphone ai quali l'interfaccia si adatterà automaticamente per un'ideale visione e non legati ad un singolo sistema operativo o ad un browser specifico.

- In questa sezione ricadono i corsi **e.learning**, che prevedono l'adozione di differenti metodologie didattiche e differenti soluzioni tecnologiche, a seconda delle specificità dei contenuti da valorizzare e dei target da raggiungere. Le metodologie didattiche adottate sono comunque sempre finalizzate alla realizzazione di percorsi

di apprendimento che risultino *life-centered*, ovvero vicini all'esperienza personale degli utenti finali, *task-centered*, ossia contestualizzati rispetto allo svolgimento dei loro compiti operativi e *problem-centered*, basati cioè sulla risoluzione dei problemi.

Accreditamento iniziative formative di formazione a Distanza - F.A.D.

Si possono in più distinguere due sottocategorie di FAD: la formazione di gruppo e l'autoformazione.

Il contenuto di ciascun corso di formazione deve essere attuale. A tal fine i corsi devono essere aggiornati in modo attento e regolare ed il loro contenuto deve essere revisionato tempestivamente a seguito di modifiche di legge, nella prassi, nelle interpretazioni autentiche e nelle interpretazioni dottrinali, ecc.. (le società o gli Ordini proponenti dovranno impegnarsi in tal senso).

1.2. Formazione di Gruppo

Iniziativa formative progettate per consentire agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso l'interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell'iniziativa (es: videoconferenza o proiezione dell'evento in contemporanea e/o in differita alla presenza di almeno un relatore e attivazione del dibattito in aula).

1.3. Autoformazione

Processo formativo web caratterizzato dalla libera individuazione da parte dell'utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione. Tali corsi devono essere aggiornati, tecnicamente accurati e progettati in maniera efficace.

2. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PARTECIPAZIONE

2.1. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di Formazione di Gruppo

Ai fini dell'accREDITAMENTO per tali iniziative è sufficiente che, per ognuna delle sedi previste, sia individuato un responsabile che vigili sulla effettiva e continua partecipazione, attraverso registri firme in entrata ed uscita, badge o altre modalità idonee.

L'accREDITAMENTO segue il medesimo iter previsto per le iniziative in loco.

2.2. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di autoformazione

Il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta un requisito necessario per l'accREDITAMENTO dei corsi c.d. e-learning o webinar ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la formazione professionale continua.

La prassi di accREDITAMENTO dei corsi e-learning o webinar prevede l'obbligo, per gli Enti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

L'architettura dei corsi, di cui sia richiesto l'accREDITAMENTO, deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, a meno di sistemi più sofisticati dell'evoluzione tecnologica e didattica, almeno allo stato attuale, includere appositi momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non complessi, ad intervalli di tempo irregolari e non prevedibili dall'utente.

Tali quesiti debbono essere, inoltre, di contenuto variabile, attinenti all'argomento trattato e strettamente connessi allo svolgimento concreto del corso.

Si richiede che il soggetto possa fruire del modulo ed ottenere i crediti formativi riconosciuti solo nel caso in cui risponda in modo esatto a tutti o parte dei quesiti proposti.

Per poter valutare e procedere all'istruttoria delle istanze di accreditamento dei corsi on-line, oltre all'indicazione dei consueti elementi necessari per l'accREDITAMENTO (attinenti alla qualità dell'ente formatore, alla sua esperienza, all'argomento trattato ed alla qualificazione dei relatori), è richiesto non solo un apposito rapporto tecnico-scientifico che illustri i dettagli dell'architettura dei corsi proposti, ma anche la possibilità di visionare, da parte della commissione preposta, una versione dimostrativa al fine di verificarne, a campione, i contenuti nonché le modalità effettive dei sistemi di controllo apprestati dall'Ente promotore.

Specifici criteri di accreditamento sono pertanto:

- Caratteristiche tecniche della piattaforma (non necessarie se MOODLE);
- Tracciabilità dell'utente;
- Modalità di trasmissione dei contenuti didattici;
- Metodologia comunicativa e didattico - pedagogica prescelta;
- Eventuale materiale didattico (preferibilmente e-book);
- Tempistica, variabilità e contenuto dei quesiti di verifica proposti;
- Eventuale test finale;
- Percentuale di risposte errate consentite.

3. ITER DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza di accreditamento delle iniziative formative F.A.D. deve essere precedente alla loro diffusione on-line. L'iniziativa non può, pertanto, considerarsi oggetto di accreditamento da parte del Consiglio nazionale né può essere pubblicizzata come tale prima della concessione dello stesso.

L'iter di valutazione delle istanze si articola, in conformità con quanto previsto all'art. 5, delle vigenti Linee Guida Attuative del Regolamento per l'Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo nelle seguenti fasi:

a) Preventiva valutazione di tutti i consueti elementi necessari ai fini dell'accREDITAMENTO, ovvero:

- una presentazione dell'ente formatore e delle attività che svolge, con ogni documentazione ritenuta utile, soprattutto sulla metodologia di comunicazione;
- il programma formativo che comprenda l'esatta articolazione del programma per ogni iniziativa formativa proposta, indicando, inoltre, qualora presenti, l'esatta ripartizione dei relatori e lo specifico argomento trattato da questi;
- eventuali costi di partecipazione richiesti;
- il nominativo del relatore/i o ed i loro curricula vitae;
- gli strumenti apprestati per il controllo dell'effettiva partecipazione e per la relativa attestazione. Per le iniziative formative FAD è necessario allegare un rapporto tecnico che illustri l'architettura del corso, le caratteristiche tecniche della piattaforma (se diversa da MOODLE) ed i sistemi di controllo apprestati.

b) Visione della Demo-campione: all'eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti risultino idonei a garantire con

sufficiente grado di ragionevole certezza l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto, la Commissione richiede di visionare una lezione a campione delle iniziative proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati e quelli effettivamente apprestati. È inoltre necessario che l'ente promotore alleggi l'elenco dei quesiti indicati dal docente ed inseriti in piattaforma, con indicazione della tempistica di proposizione degli stessi al fine di valutarne la variabilità.

c) Concessione dell'Accreditamento e clausola sospensiva: l'accREDITamento concesso è subordinato alla condizione di poter controllare in ogni momento che tali sistemi siano effettivamente apprestati e vincolando i promotori alla produzione, a richiesta per verifiche a campione, dei tracciati anonimi di utilizzo. L'ente deve, infatti, garantire al Consiglio la possibilità di visionare la piattaforma e le iniziative formative accreditate attraverso l'accesso illimitato a tutte le funzionalità. L'accesso deve essere garantito dal momento di presentazione della richiesta di accREDITamento e per tutto il periodo di validità dei programmi medesimi. Qualora le iniziative formative proposte siano più di una l'accREDITamento è, inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni iniziativa formativa prima della sua diffusione tra i discenti.

La Commissione procede all'istruttoria per l'accREDITamento disponendo non solo delle informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il fornitore o produttore dei programmi telematici per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all'istruttoria stessa.

Gli strumenti di controllo sono finalizzati in ogni caso a verificare la presenza dell'iscritto, che intende assolvere l'obbligo formativo.

La valutazione delle istanze è condotta nel pieno rispetto della normativa Antitrust, che permette un modesto ma necessario ambito tecnico discrezionale, del tutto lecito ed anzi doveroso se tenuto in ambito fisiologico e pro-concorrenziale, ma che non attribuisce al Consiglio Nazionale, Ente di accREDITamento ma pure direttamente attivo nel settore, alcun potere in merito alle forme pubblicitarie ed alle pratiche commerciali adottate dagli Enti promotori.

4. DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCREDITAMENTO.

L'accREDITamento ha come periodo di efficacia il triennio (2014/2016) a meno di modifiche normative che obbligano l'ente proponente ai relativi aggiornamenti.

Le iniziative formative già accreditate possono essere oggetto di apposita istanza di estensione.

5. MISURA DEL CREDITO FORMATIVO

Alle proposte ed iniziative di Formazione a Distanza, devono attribuirsi crediti formativi nella misura prevista dall'art. 5 delle citate Linee Guida. Soltanto per corsi e-learning, sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, potranno su proposta della Commissione e a discrezione del Consiglio Nazionale, essere attribuiti un numero di crediti superiore, fino ad un **massimo di 2 crediti per ora di corso** e comunque con il limite massimo di n.20 crediti (n.15 crediti nel triennio 2014/2016).

AccREDITamento iniziative formative di formazione a Distanza - F.A.D.